



A.P.E.S. s.c.p.a.
Piazza dei Facchini n. 16 – 56125
PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 86 del 03/08/2023

OGGETTO: REVOCA DELLA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 123 DEL 19.12.2022, CONTENENTE IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DEFINITIVI FINALIZZATI ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AD USO ABITATIVO GESTITI DA APES PISA, MEDIANTE I BENEFICI FISCALI, NELL'AMBITO DEL C.D. SUPER BONUS 110% DI CUI ALLA LEGGE 77/2020 E SS.MM.II., A FRONTE DI TOTALE SCONTO IN FATTURA EX ART. 121 COMMA 1, LETT. A) DELLA MEDESIMA LEGGE. LOTTO 5 PONTEDERA CIG: 9090780CF7; LOTTO 7 S. MINIATO, SANTA CROCE CIG: 9090877D03, LOTTO 11 PISA 9091024654 CUP H18G21000010001 (COMUNE PER TUTTI I LOTTI)

L'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Chiara Rossi nominato con delibera dell'assemblea dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 5 Luglio 2022.

PREMESSO CHE

-L'Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a., è l'Ente Gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà dei Comuni della Provincia di Pisa, in forza del contratto di servizio sottoscritto in data 08.09.2011, rep. 55496, registrato in Pisa il 16.09.2011 al n.180/1 serie 1. Il contratto di servizio, all'art. 9, qualifica A.P.E.S. s.c.p.a. come soggetto attuatore degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio gestito.

-Con D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 77/2020 e ss.mm.ii sono stati introdotti incentivi per l'efficiamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, e colonnine di veicoli elettrici di cui possono beneficiare anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, quale è APES s.c.p.a.

-La stazione appaltante A.P.E.S. s.c.p.a. con atto dell'amministratore unico n. 31 del 25/02/2022, indicava, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, n. 11 distinte procedure aperte aventi ad oggetto: "Avviso pubblico rivolto agli operatori economici interessati a presentare progetti definitivi finalizzati alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa, mediante i benefici fiscali, nell'ambito del c.d super bonus 110% di cui alla legge 77/2020 e ss.mm.ii., a fronte di totale sconto in fattura ex art. 121 comma 1, lett. a) della medesima

legge”.

- Tra le undici gare indette con l'atto sopra richiamato vi erano quelle riferite al Lotto 5 - Pontedera CIG: 9090780CF7, lotto 7 - S. Miniato, Santa Croce CIG: 9090877D03 e lotto 11- Pisa CIG: 9091024654, all'esito dello svolgimento delle quali, tali procedure venivano aggiudicate alla società Melillo Appalti s.r.l., con sede legale in Roma, Viale Italo Calvino, 49, P.I. 12681371006. L'aggiudicazione veniva disposta con determina dell'Amministratore Unico di Apes n. 123 del 19.12.2022 e comunicata all'impresa.

-Al fine di poter pervenire alla stipulazione del contratto, si invitava la Melillo a produrre, nelle modalità comunicate con nota del 30 dicembre 2022, prot. 9733, entro il giorno 16.01.2023, la garanzia definitiva per ciascun lotto, la polizza CAR, rilasciate nelle modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. ed altri documenti previsti dagli atti di gara.

- Con la medesima comunicazione si invitava l'impresa a produrre, altresì, il progetto esecutivo per ciascuno dei fabbricati inseriti nei lotti aggiudicati, precisandosi che "la presente costituisce formale consegna ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020 relativamente alla parte del contratto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo". Si precisava, inoltre, che, attesa la necessità di consegnare i lavori entro e non oltre il 20.02.2023, la Melillo Appalti s.r.l. avrebbe dovuto sottoscrivere, entro il mese di gennaio, i contratti con il verificatore, il DD.LL., il C.S.P. e con il collaudatore tecnico amministrativo, atteso che gli atti di gara prevedevano appunto che APES provvedesse alla scelta dei professionisti cui l'operatore economico avrebbe poi conferito i rispettivi incarichi su mandato di APES, poiché le competenze professionali di tali figure appartenevano al novero dei costi coperti dal beneficio fiscale oggetto dell'avviso.

-La disciplina del c.d. "Superbonus 110 per cento" di cui agli artt. 119 s.s. d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, ha subito diverse modificazioni. La normativa vigente al momento prevedeva la possibilità di accedere al beneficio fiscale anche per gli interventi realizzati nel 2023, a condizione che almeno il 60% dei lavori oggetto dell'intervento fossero eseguiti entro il 30.06.2023 e che tutti i lavori venissero completati entro il 31.12.2023. Al fine di verificare l'effettiva praticabilità di un programma di interventi che potesse garantirne la realizzazione del 60% entro il mese di giugno, APES, con la citata lett. prot. prot. 9733 del 30 dicembre 2022, richiedeva altresì alla Melillo Appalti di produrre, entro il 20 gennaio 2023: il cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni suddiviso per fabbricato, dal quale fosse possibile, ipotizzando l'inizio dei lavori, come s'è detto, al 20 febbraio 2023, evincere il raggiungimento del 60% al 30 giugno 2023 e la fine dei lavori al 31 dicembre 2023. APES chiedeva inoltre di allegare il cronoprogramma corredato di una nota esplicativa con la quale l'impresa avrebbe dovuto indicare le maestranze impiegate e le relative qualifiche; richiedeva, altresì, informazioni in ordine ai subappalti; una dichiarazione di immediata disponibilità di ponteggi, chiarendo se quest'ultimi fossero di proprietà o a nolo; una dichiarazione di disponibilità degli infissi, delle caldaie, delle valvole termostatiche e del materiale isolante la produzione di una piano economico e finanziario aggiornato, idoneo a dimostrare la sostenibilità della commessa.

- A seguito della mancata produzione della predetta documentazione nei termini assegnati, in data 24 gennaio 2023, APES trasmetteva alla Melillo Appalti una lettera di sollecito (lett. prot. n. 584).

- La Melillo Appalti, con comunicazione del 27.01.2023, trasmetteva solo parte della documentazione richiesta, ovvero le polizze fidejussorie relative ai lotti 5 ed 11, dichiarando di essere "in attesa dell'emissione della polizza relativa al lotto 7"; si riservava di "provvedere alla consegna del progetto esecutivo relativo al Lotto 11 nel corso della prossima settimana, ed a seguire alla consegna del progetto relativo al lotto 7"; indicava, infine un link attraverso il quale

sarebbe stato possibile scaricare il progetto esecutivo relativo al lotto n. 5 entro il successivo 3 febbraio. Riferiva che "non è stato sottoscritto alcun contratto di subappalto, seppur siano stati individuati alcuni subappaltatori"; si riservava di procedere alla redazione dei PEF dei lotti 11 e 7 solo "in seguito alla redazione dei relativi progetti esecutivi", non ancora consegnati.

- Stante il ritardo dell'impresa, APES intimava alla Melillo Appalti di trasmettere entro e non oltre il giorno 8.02.2023 la documentazione completa, mancando in particolare, qualsiasi documento o informazione attestanti l'impegno delle maestranze, dei subappaltatori, le indicazioni in ordine ai noli e alle forniture nonché il piano economico e finanziario dell'intervento.

- Le informazioni fornite dalla Melillo Appalti non erano tali da offrire adeguate rassicurazioni in ordine al fatto che l'impresa avrebbe realizzato il 60 per cento delle opere commissionate entro il 30 giugno 2023. Nel frattempo, in data 03.02.2023, la Melillo Appalti trasmetteva il progetto esecutivo del lotto n. 11, mancando tuttavia di trasmettere l'ulteriore documentazione, ivi incluso il progetto esecutivo del lotto n. 7.

- Con successiva comunicazione del 8.02.2023, la Melillo Appalti replicava sostenendo di aver fornito, a suo giudizio, tutto quanto necessario per l'esecuzione degli interventi relativi ai lotti 5 ed 11, escludendo peraltro arbitrariamente o rinviando ad un tempo indefinito quelli relativi al lotto n. 7.

- Con nota del 17.02.2023, prot. n. 1547, Apes, pur ribadendo che la documentazione richiesta non era stata ancora trasmessa, comunicava all'operatore economico di aver avviato le attività di verifica dei due progetti esecutivi relativi ai lotti 5 e 11 e di procedere all'individuazione dei professionisti cui affidare la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo dell'opera. APES trasmetteva, con la medesima nota, la bozza del contratto da stipulare.

- In riscontro alla nota del 17.02.2023, la Melillo Appalti replicava in data 23.02.23, ritenendo di aver trasmesso l'intera documentazione richiesta e rifiutando di sottoscrivere il contratto poiché, a suo giudizio, il testo trasmesso da APES non sarebbe stato conforme al contratto standard di partenariato pubblico privato approvato dall'ANAC.

- Nel frattempo, in data 17 febbraio 2023, era entrato in vigore il d.l. 16 febbraio 2023, n.11, il quale, mediante una delle innumerevoli modifiche apportate alla originaria disciplina degli artt. 119 ss., d.l. 34/2020, decretava la cessazione, per gli interventi ancora da effettuare e le spese da sostenere, del meccanismo dello sconto in fattura, rendendo quindi impossibile l'oggetto del contratto che APES avrebbe dovuto stipulare e per il quale era stata bandita la procedura. La legge faceva comunque salvi gli interventi per i quali fosse già stata presentata la CILA asseverata entro una determinata data.

A seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto legge, la Melillo Appalti, sempre con la nota del 23.02.23 sopra citata, chiedeva se APES avesse provveduto alla presentazione di detta CILA.

-APES, attesa la palese strumentalità di tale richiesta, con nota del 2.03.2023 prot. n. 1982, ribadiva che l'onere di predisposizione della CILA, così come di qualsivoglia altra dichiarazione o adempimento necessari al disbrigo delle pratiche per l'accesso al beneficio fiscale, fosse dell'operatore economico, come chiaramente stabilito dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'avviso di gara, il quale pone a carico dell'aggiudicatario "l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e per adempiere alle prescrizioni del d.l. 34/2020". APES ribadiva inoltre che, una volta predisposta tutta la documentazione, avrebbe dovuto provvedere soltanto al deposito presso gli uffici comunali competenti e che affermare il contrario, nel momento in cui l'entrata in vigore del d.l. 16 febbraio 2023 n. 11, convertito nella l. 77/2020 impediva l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) del d.l. 34/2020, costituiva un

inaccettabile tentativo di addebitare al committente le conseguenze dell'inadempimento dell'impresa. Nella medesima nota del 2.03.2023 veniva ribadito come alla CILA dovesse essere allegato un progetto e che i ritardi e le incompletezze nell'attività di progettazione della Melillo avevano a loro volta ritardato la presentazione della suddetta comunicazione, la cui predisposizione rimaneva comunque a carico dell'impresa, come previsto nei documenti di gara.

- Quanto al rifiuto di sottoscrivere il contratto, APES precisava come il modello invocato dall'impresa appartenesse a fattispecie diversa da quella oggetto della gara. L'avviso con cui questa è stata indetta chiariva in maniera inequivocabile come all'operatore economico facesse carico il rischio della mancata ammissione all'agevolazione fiscale. L'avviso prevedeva altresì che all'operatore economico fossero attribuiti i rischi di progettazione, di esecuzione, di finanziamento e di disponibilità. Il medesimo avviso chiariva in maniera altrettanto inequivoca come non fossero previste altre forme di finanziamento dell'opera al di fuori del beneficio fiscale, con la conseguenza, indipendentemente dal trasferimento del rischio in capo all'impresa, della necessità per APES di avere adeguate assicurazioni in ordine all'effettiva capacità di realizzare il 60 per cento dei lavori entro la data del 30 giugno 2023, pena la perdita del beneficio fiscale.

- Successivamente all'entrata in vigore del d.l. 11/22, tra APES e la Melillo Appalti sono intercorse alcune interlocuzioni, tra cui una riunione e alcuni contatti con il RUP, in attesa di comprendere quali ulteriori modifiche intendesse apportare il legislatore in sede di conversione del decreto legge sopra citato, ipotizzando l'introduzione di alcune norme che avrebbero dovuto sottrarre dalle restrizioni legislative all'accesso al c.d. Superbonus gli IACP o enti assimilati di cui al comma 9, lett. c), d.l. 34/2020.

- APES, pur contestando alla Melillo Appalti gli inadempimenti sopra evidenziati, intendeva comunque ricercare ogni ragionevole soluzione al fine di salvaguardare la realizzazione degli interventi ed in questa prospettiva, in attesa della legge di conversione, in data 29 marzo 2023, conferiva all'Ing. Urbano Melillo apposita procura per la presentazione delle CILAS relative ai lotti 5 e 11, seppur sulla base degli incompleti e carenti progetti sin qui elaborati all'impresa, con riserva di successiva integrazione.

- In data 30.03.2023 presso i comuni di Pontedera e Pisa risultavano depositate le CILAS da parte dell'ing. Urbano Melillo, rispettivamente per il lotto 5 ed il lotto 11.

- L'adempimento di cui sopra non risultava comunque utile, poiché la legge di conversione del d.l. 11/22 (l. 11 aprile 2023, n. 38), ha escluso dall'applicazione delle norme in materia di cessione dei crediti d'imposta e sconto in fattura i soggetti di cui al comma 9, lett. c), d.l. 34/2020 (IACP e assimilati: art. 2, comma 3 bis, d.l. 11/2023 nel testo modificato dalla legge di conversione), confermando, tuttavia, anche per essi la previsione dell'onere di aver eseguito almeno il 60 per cento dei lavori entro il 30 giugno 2023, oltre che la totalità degli stessi entro il 31 dicembre dello stesso anno (art. 119, comma 8 bis, d.l. 34/2020, nel testo vigente successivamente all'ultima modifica: "interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), [...] per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023").

- Nel frattempo, APES aveva effettuato dei report di verifica dei due progetti presentati dalla Melillo che, con comunicazioni del 30 marzo 2023, prot. 028.2023 e n. 029.2023, trasmetteva l'asserito adeguamento dei progetti esecutivi del lotto 5 e 11. Nulla per il lotto n. 7, ormai del tutto omesso da parte dell'impresa.

- Anche in questa nuova versione, tuttavia, i progetti relativi ai lotti nn. 5 ed 11 risultavano incompleti e non validabili. Tale verifica è stata effettuata, per conto di APES, dall'Ing. Alessandra Piu e ne è stata data notizia all'impresa

unitamente alla comunicazione d'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione.

- Tenuto conto che l'obiettivo di eseguire i lavori nella misura del 60 per cento entro il 30 giugno 2023 risultava materialmente irraggiungibile, APES prendeva atto della definitiva impossibilità di dar seguito alla procedura di gara e agli atti conseguenti e con nota prot. n. 4979 del 9.06.2023 comunicava all'operatore economico l'avvio del procedimento diretto alla revoca della determina dell'Amministratore Unico n. 123 del 19.12.2022, contenente il provvedimento di aggiudicazione della procedura.

- In data 27.06.2023 la Melillo Appalti, per il tramite dei propri legali, produceva memorie ex art. 10 della L. 241/1990 con le quali, dopo aver ribadito l'assenza di inadempimenti a proprio carico, chiedeva l'emissione del provvedimento di archiviazione del procedimento di revoca.

- I rilievi e le contestazioni della Melillo Appalti così formulati non appaiono condivisibili.

- L'impresa contesta il fatto che il documento di validazione dei progetti sia stato redatto da un tecnico interno ad APES, nonostante che questa avesse, con la determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 2.11.2022, selezionato un elenco di professionisti esterni cui valersi per le attività di verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico – amministrativo. Il rilievo non coglie nel segno. APES, nell'impossibilità di svolgere tutte le funzioni su citate esclusivamente con risorse interne, ha formato, mediante procedura ad evidenza pubblica, l'elenco in questione, ma con ciò non si è certo obbligata ad attingere ad esso in ogni circostanza, ben potendo, nei casi, come quello che qui ci occupa, di disponibilità di professionalità interne, valersi di quest'ultime. L'ipotizzata incompatibilità di cui all'art. 26, comma 7, d.lgs. 50/2016, nella specie non si registra, non svolgendo e non avendo svolto l'Ing. Più alcuna delle altre funzioni previste da tale norma.

- La Melillo Appalti lamenta poi la tardività di tali verificazioni, ma la questione è mal posta. È opportuno ricapitolare i fatti, unitamente alle modifiche del quadro normativo che, nell'arco di pochi mesi, si sono succedute. La gara è stata aggiudicata in data 19.12.2022 e la consegna anticipata ai fini della realizzazione dei progetti è stata effettuata in data 30.12.2022. A quella data era vigente una disposizione, di cui abbiamo già detto, per la quale "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) [...] per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" (comma 8 bis, art. 119, d.l. 34/2020). I soggetti di cui al comma 9, lett. c) sono gli IACP e gli enti o le società ad essi equiparati. Se la Melillo Appalti avesse regolarmente adempiuto agli obblighi che le derivavano dalla consegna anticipata – dalla quale originano veri e propri rapporti obbligatori (ex pluribus, Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5498; Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2022, n. 4857) – ed avesse realizzato tempestivamente i progetti esecutivi, si sarebbe potuti passare alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori e l'impresa avrebbe avuto tutto il tempo necessario per realizzare il 60% degli interventi entro la data del 30.06.2023.

- APES con la citata lettera del 30.12.2023, richiedeva i progetti esecutivi per i 3 lotti, la documentazione amministrativa necessaria ed una serie di informazioni e dati tecnici ed organizzativi che dessero affidabilità in ordine all'effettiva realizzazione del 60% dei lavori nel termine del successivo 30 giugno, previsto dalla legge per l'accesso al beneficio fiscale. Per la consegna dei lavori APES prevedeva la data del successivo 20 febbraio, il che presupponeva che i progetti venissero consegnati in tempo perché, entro tala data, APES potesse validarli. Orbene, i progetti sono stati consegnati - per due soli dei tre lotti, quasi che l'impresa non avesse assunto l'obbligo anche per il terzo – il 3

febbraio 2023. Ma tali progetti erano incompleti e non validabili. Già in questo modo la Melillo Appalti aveva creato le condizioni perché la scadenza del 30 giugno 2023 non venisse rispettata. Inoltre, l'impresa non riscontrava le richieste di APES in ordine alle informazioni tecniche ed organizzative necessarie per poter fare affidamento sull'effettiva capacità di realizzare il 60% degli interventi entro il successivo 30 giugno, tant'è che APES su di esse era costretta ad insistere.

- Tali richieste non erano anomale, come si sostiene nelle memorie depositate dalla Melillo Appalti. Si deve infatti considerare che APES aveva bandito una gara con la previsione di una integrale copertura dei costi per il tramite del beneficio fiscale. La società non aveva previsto e impegnato altra spesa, sì che non avrebbe potuto tollerare il rischio di un esborso non preventivato e la Melillo Appalti, nonostante il bando ponesse chiaramente a carico dell'impresa il rischio del mancato accesso al suddetto beneficio, mostrava con nettezza di non volersi assumere detto rischio, come risulterà palese nel momento in cui rifiuterà di sottoscrivere la copia del contratto che le viene inviata e che conteneva tale previsione.

- Nelle circostanze su indicate, il fatto per cui l'ultima verifica dei due progetti inviati dalla Melillo rechi la data del 12 maggio 2023 non ha alcun rilievo sotto il profilo della tempestività. Già alla data del 30 marzo, quando i progetti sono stati ritrasmessi modificati (ma, per la seconda volta, incompleti e lacunosi), non sarebbero stati più cantierabili, essendo irrealistico il rispetto del termine del successivo 30 giugno per la realizzazione del 60% dei lavori. A dire il vero, già per il fatto che, con l'invio del 3 febbraio, fossero stati trasmessi progetti non validabili, tale obiettivo risultava compromesso, salvo che la Melillo Appalti dimostrasse il dispiegamento di una quantità di risorse del tutto eccezionale che colmasse i ritardi maturati. Risorse di cui, al contrario, l'impresa si ostinava a non dar prova. In tale contesto, pertanto, la verifica dei progetti effettuata dall'Ing. Piu sta solo a dimostrare come, nonostante il loro duplice rifacimento, il prodotto finale di tali elaborati sia comunque potenzialmente inutilizzabile e tale sarebbe risultato anche se vi fossero stati ancora i tempi per accedere al beneficio del 110 per cento.

- Lamenta poi la Melillo Appalti, con la sua memoria difensiva, i presunti ritardi di APES nell'aggiudicazione della gara, ma anche questi rilievi, a prescindere dalla loro infondatezza e apoditticità, sono inconfidenti. La gara, s'è già visto, è stata aggiudicata il 19 dicembre 2022 e, lo si ripete, la consegna anticipata per la realizzazione dei progetti è del successivo 30 dicembre. Se l'impresa avesse prontamente adempiuto, vi sarebbero state tutte le condizioni per rispettare la scadenza del 60% degli interventi entro il 30 giugno 2023 e del 100% entro il 31 dicembre 2023. Tanto è sufficiente.

- A quanto appena riferito non sarebbero state di ostacolo le modifiche normative successivamente intervenute. Così era parso, a dire il vero, con l'entrata in vigore del d.l. 11/2023 e tuttavia, come s'è visto, le modifiche introdotte con la successiva legge di conversione hanno nuovamente consentito agli IACP ed enti assimilati di poter fruire del beneficio fiscale del 110% anche per la spesa relativa ai lavori svolti nel 2023, a patto di realizzarne il 60% entro il mese di giugno di tale anno e di averli completati entro il 31 dicembre. Con ciò è stata ricostituita la continuità giuridica con il regime vigente alla data di aggiudicazione della gara.

- Anche la problematica relativa alla presentazione della CILA che, nel tempo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto-legge e la sua conversione è apparsa assumere importanza, ha perso così di rilievo. Il d.l. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti quater), dapprima e la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 (comma 894), in un secondo momento, hanno individuato la presentazione di detta CILA, unitamente ad altri adempimenti, effettuati entro determinate date dei mesi di novembre e dicembre 2022, quali condizioni di esonero dall'applicazione del regime più

restrittivo del c.d. Superbonus. Di tale esonero, tuttavia, alla luce di quanto stabilito dalla legge di conversione del d.l. 11/2023, come s'è visto, nel caso di specie non vi sarebbe più stata esigenza, se solo la Melillo Appalti avesse tempestivamente dato corso a tutti gli impegni assunti.

Conclusivamente, la revoca dell'aggiudicazione comunicata con l'avvio del procedimento, costituisce atto indispensabile, inequivocabilmente dovuto a causa della sopravvenuta impossibilità di dar corso a quanto previsto con gli atti di gara. La consegna anticipata, come s'è già visto, determina l'insorgere di obbligazioni di carattere contrattuale e la Melillo Appalti a tali obbligazioni è venuta meno, costituendo il suo inadempimento causa dell'impossibilità appena citata. La natura contrattuale delle obbligazioni e l'inadempimento appena citato giustificano, infine, l'incameramento delle cauzioni definitive presentate dall'impresa.

Vista la legge 241/1990.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2023-2025, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 36 del 29 marzo 2023

APPROVA

- le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- ai sensi dell'art. 21 quinquies, l. 241/90 la revoca della determinazione dell'amministratore unico di APES n. 123 del 19/12/2022, avente ad oggetto: "Ratifica esito di gara lotti 5, 7 e 11 relativamente a: "avviso pubblico rivolto agli operatori economici interessati a presentare progetti definitivi finalizzati alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa, mediante i benefici fiscali, nell'ambito del c.d. super bonus 110% di cui alla legge 77/2020 e ss.mm.ii., a fronte di totale sconto in fattura ex art. 121 comma 1, lett. a) della medesima legge"

- l'incameramento delle cauzioni definitive presentate dall'impresa Melillo Appalti s.r.l., garanzia fideiussoria n. QB2300115 dell'importo di € 204.583,32, rilasciata da QBE EUROPE e garanzia fideiussoria n. E1502080 dell'importo di € 189.017,77 rilasciata da Itas Mutua, rispettivamente per il lotto 5 e per il lotto 11.

Il presente provvedimento è soggetto agli stessi obblighi di pubblicità stabiliti per quello revocato e, pertanto, verrà pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo: www.apespisa.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è: Chiara Cristiani

Il Proponente

Firmato digitalmente da Chiara Cristiani

Data: 03/08/2023

Verifica di legittimità a cura dell'ufficio legale

Positiva

Firmato digitalmente da: Paola Giampaoli

Data: 03/08/2023

Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse

Il presente atto non comporta una spesa

Firmato digitalmente da: Teresa Serrentino

Data: 03/08/2023

Visto del Direttore Generale

Firmato digitalmente da: Romina Cipriani

Data: 03/08/2023

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico di APES s.c.p.a. firmato digitalmente da ROSSI CHIARA il 03/08/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice Amministrazione Digitale e s.m.i.